



Corte D'Appello di L'Aquila

Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza

Reg. Gen. N. 585/2020

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dr. Luigi SANTINI

Presidente

Dr.ssa Paola DE NISCO

Consigliere

Dr. Ciro MARSELLA

Consigliere relatore

nella camera di consiglio tenutasi in data 27 maggio 2021 secondo le modalità previste dall'art. 221, comma quarto, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 25 novembre 2020 e vertente tra [redacted] (appellante) e [redacted] (appellata) avente ad **oggetto**: appello avverso la sentenza n° 214/2020 pubblicata dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, in data 16 luglio 2020.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

L'impresa edile appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, la quale ha rigettato l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 500/2018 emesso in favore della [redacted] o, col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.070,00 per omesso versamento degli accantonamenti relativi ad alcuni dipendenti per i mesi da ottobre 2014 al marzo 2016 oltre alle corrispondenti maggiorazioni contributive.

In motivazione, il primo giudice ha ritenuto che non avesse efficacia liberatoria, per l'impresa, l'avvenuto versamento diretto ai lavoratori delle somme di loro spettanza.

L'appellante ha censurato la sentenza gravata in forza dei seguenti motivi:

§1. Ingiustizia manifesta con difetto di motivazione per mancata o errata applicazione degli artt. 1268 e ss. c.c. in materia di delegazione di pagamento.

§2. Violazione degli art. 2697 e 2726 c.c. con mancata ammissione dell'istruttoria orale sull'effettivo pagamento diretto delle somme ai lavoratori interessati.

§3. Violazione di legge (artt. 91 e 92 cpc) in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali.

Pertanto, l'appellante ha chiesto – a riforma della sentenza gravata – l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto opposto: in via principale per difetto di legittimazione attiva della Cassa, in subordine se ritenuta sussistente tale legittimazione; in ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, in estremo subordine con la loro compensazione; in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione della prova orale non ammessa dal Tribunale.

=====

Il primo e il secondo motivo di appello – esaminabili congiuntamente siccome involgenti questioni connesse – appaiono infondati e vanno quindi respinti, alla luce delle considerazioni che seguono.

Va premesso che questa Corte, in precedenti decisioni rese in subjecta materia, si è espressa in senso favorevole alla posizione della Cassa Edile.

Tale orientamento – corrispondente peraltro a quello del tutto prevalente in giurisprudenza – merita di essere confermato, dandosi ad esso continuità.

Invero, relativamente alla questione dell'efficacia liberatoria o meno del pagamento degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile direttamente ai dipendenti, in procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa, questa Corte ha ritenuto che gli accantonamenti per le prestazioni di Cassa Edile – per ferie, gratifica natalizia, riposi annui e festività infrasettimanali – non potessero essere versati alla Cassa stessa, dal momento che questa era l'unica creditrice dei suddetti importi nei confronti dell'impresa e non i lavoratori interessati; dovendo pure considerarsi che gli accantonamenti de quibus avevano natura previdenziale, sicché di essi né il datore né i lavoratori potevano disporre: detta indisponibilità, invero, derivava dalla necessità dell'assolvimento dei compiti cui la Cassa Edile era preposta in forza dell'autonomia collettiva e per il suo stesso funzionamento.

Peraltro, risultava che l'impresa opponente aveva inoltrato alla Cassa Edile le denunce mensili dei lavoratori occupati, sulla scorta delle quali era stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto; ed aveva inoltre sottoscritto la dichiarazione apposta in calce alle stesse, obbligandosi ad applicare il CCNL in vigore ed i relativi Accordi Provinciali per gli operai edili ed affini.

Sicché, da tale dichiarazione si evinceva la sostanziale volontà dell'impresa di assoggettamento alle fonti collettive disciplinanti la materia – il CCNL

di settore di volta in volta vigente sanciva il principio dell'obbligatorietà dei versamenti sia degli accantonamenti che dei contributi alla Cassa Edile – come pure allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile e, di conseguenza, la responsabilità per l'inadempimento dell'impegno negoziale assunto nei confronti della Cassa stessa e relativo al versamento dei prescritti oneri contributivi.

Deve quindi oggi confermarsi che l'obbligo di accantonare la percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, non possa essere sostituito da un pagamento effettuato a mani dei lavoratori dipendenti, avendo l'accantonamento una specifica finalità previdenziale che sarebbe frustrata se non elusa da un'anticipata e diretta dazione ai prestatori di lavoro; né tale pagamento diretto può integrare una automatica revoca della delegazione di pagamento alla Cassa da parte del datore di lavoro (cfr. sentenze di questa Corte nn. 511/2010, 1247/2010, n. 289/2014 e, da ultimo, n. 718/2020).

o*o*o*o*o*o*

Per completezza, deve considerarsi che tale indirizzo non risulta superato dalle recenti decisioni della Suprema Corte invocate dalla odierna appellante le quali, comunque, richiamano il consolidato orientamento precedente ed affermano che la Cassa Edile deve poter disporre delle somme necessarie a svolgere le proprie funzioni previdenziali ed assistenziali, volte ad assicurare ai beneficiari l'effettività del pagamento delle dette spettanze, in un settore notoriamente esposto a sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità dell'azienda, ove più facilmente si verificano elusioni o ritardi (Cass. sez. lav., 12/01/2018, n. 670 e Cass. sez. lav., 23/04/2018, n. 9962).

D'altra parte, bene potrebbe la datrice di lavoro chiedere ai lavoratori la restituzione – siccome indebiti – degli importi loro corrisposti in relazione agli accantonamenti de quibus.

Pertanto, non rileva, al fine di escludere la fondatezza della pretesa di pagamento oggi azionata dalla Cassa, il fatto che l'odierna appellante abbia versato direttamente le somme corrispondenti agli accantonamenti, relative al periodo dal mese di ottobre 2014 al marzo 2016, in favore dei dipendenti

Nel detto ordine di concetti, va ritenuta dunque corretta la decisione del primo giudice di non ammettere l'istruttoria orale in ordine a tale pagamento diretto, siccome del tutto irrilevante.

Ne consegue il rigetto del primo e del secondo motivo.

Il terzo motivo – attinente alla ingiustizia della condanna alle spese disposta dal Tribunale – appare infondato, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza regolante la materia.

Le considerazioni fin qui svolte inducono al rigetto dell'appello ed alla corrispondente conferma della sentenza gravata.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, venendo liquidate come da dispositivo in base ai parametri di legge.

Considerato che il gravame è stato proposto in epoca successiva al 31.01.2013, si applica (v. Cass. n. 26566/2013) l'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, che ha modificato l'art.13 del D.P.R. n.115/2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 214/2020 pubblicata dal Tribunale di Teramo quale giudice del lavoro, in data 16 luglio 2020, *contrariis reiectis*, così decide:

- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate per compensi professionali in € 1.200,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dichiara l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio telematica in data 27 maggio 2021

IL CONSIGLIERE EST.

Dr. Ciro Marsella

IL PRESIDENTE

Dr. Luigi Santini